



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE** – copia –

n° 16

del 30 aprile 2021

OGGETTO: Conferma della sospensione del Regolamento comunale sull'Imposta di soggiorno.

L'anno *duemilaventuno* il giorno *30* del mese di *aprile* alle ore *16:10* presso "La Sala Goccioloni" sita nel *Parco delle Terme di Telese*, in prima convocazione con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria.


In prosieguo della seduta, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti *Sigg.*:

		Presente	Assente
1	Caporaso Giovanni	Si	
2	Alfano Maria Ausilia	Si	
3	Bisesto Piervincenzo	Si	
4	Di Lello Lorenza	Si	
5	Di Mezza Filomena	Si	
6	Fuschini Vincenzo	Si	
7	Mortaruolo Tommaso	Si	
8	Troiano Antonio	Si	
9	Venditti Maria		Si
10	Di Santo Nicola Guido	Si	
11	Carofano Pasquale	Si	
12	Ceniccola Nadia	Si	
13	Teta Teresa	Si	
	TOTALE	N° 12	N° 01

Assiste il Segretario Generale, *Dott. Renato Iadanza*.

Constatato il numero legale degli intervenuti, presiede la seduta il Consigliere Anziano *Vincenzo Fuschini*, in qualità di **Presidente del Consiglio facente funzioni**.

Il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.



OGGETTO: "Conferma della sospensione del Regolamento comunale sull'Imposta di soggiorno".

Il Consigliere Anziano **Vincenzo FUSCHINI**, in qualità di Presidente del Consiglio facente funzioni, introduce l'argomento iscritto all'ottavo punto dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Comunale e fa richiesta all'Assessore **Filomena DI MEZZA**, con delega al bilancio, di procedere alla sua esposizione.

Prende la parola il Consigliere e Assessore **Filomena DI MEZZA**, la quale espone brevemente la proposta oggetto di discussione. Ella evidenzia che il Comune di Telesse Terme ha istituito l'Imposta di soggiorno e ha approvato il relativo regolamento comunale. Recentemente la legge ha modificato il ruolo del gestore delle strutture ricettive non più qualificabile meramente come agente contabile, secondo la vigente normativa, bensì come sostituto o responsabile di imposta, suscettibile di sanzioni per omesso pagamento dell'Imposta di soggiorno. A seguito di ciò, con deliberazione Commissariale nel 2020 è stata stabilita la sospensione del regolamento comunale sull'Imposta di soggiorno, in attesa di approvare un nuovo regolamento comunale aggiornato con le nuove disposizioni normative in materia dettate dal Decreto legge n. 34/2020. A tutt'oggi tale adeguamento non si è ancora perfezionato, per cui si ritiene opportuno, nelle more dell'adeguamento del Regolamento comunale sull'Imposta di soggiorno alle nuove disposizioni normative precedentemente richiamate, confermare la sospensione delle disposizioni del Regolamento comunale sull'Imposta di soggiorno, onde evitare qualunque aggravio burocratico a carico dei gestori delle strutture ricettive.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **Pasquale CAROFANO**, il quale dichiara il voto favorevole del Gruppo consiliare di minoranza, anche in considerazione delle difficoltà economiche della popolazione nell'attuale congiuntura di crisi, oltre che per consentire di adeguare il Regolamento comunale alla nuova disciplina normativa nel frattempo sopravvenuta.

Non si registrano altri interventi.

In assenza di ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il **Consigliere Anziano Vincenzo FUSCHINI**, in qualità di Presidente del Consiglio facente funzioni, mette ai voti la proposta agli atti del Consiglio, allegata al presente atto e recante all'oggetto: "Conferma della sospensione del Regolamento comunale sull'Imposta di soggiorno".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata recante all'oggetto: "Conferma della sospensione del Regolamento comunale sull'Imposta di soggiorno";

Dato atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, reso con nota del 21.04.2021, acquisita da questo Ente al proprio protocollo interno in data 21.04.2021 al n. 6073;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare per le Politiche Economiche e i Servizi Comunali, riunitasi nella seduta del 28.04.2021;



Udito l'intervento introduttivo del Consigliere Anziano, in qualità di Presidente del Consiglio facente funzioni;

Udita la relazione del Consigliere e Assessore Filomena DI MEZZA sull'argomento in oggetto;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali, come sopra sinteticamente trascritti;

Con **votazione unanime** dei Consiglieri presenti, espressa in forma palese per alzata di mano, riportante il seguente esito proclamato dal Consigliere Anziano, in qualità di Presidente del Consiglio facente funzioni:

Presenti 12 (dodici)

Favorevoli 12 (dodici)

DELIBERA

- *di approvare* in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata e successiva **votazione unanime** dei Consiglieri presenti, espressa per alzata di mano, riportante **n. 12** (dodici) voti favorevoli,

DELIBERA

- *di dichiarare* il presente atto immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



CITTÀ DI TELESE TERME

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Conferma della sospensione del Regolamento comunale sull'Imposta di soggiorno.

IL SINDACO

Premesso che:

- con Decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, rubricato "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", è stato previsto, all'art. 4, che *"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con delibera di consiglio una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 Euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali"*;
- l'art. 4, comma 3, del Decreto legislativo n. 23/2011 stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, co. 1, della legge n. 400/1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, *"è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo"*;

Atteso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 18.12.2014 è stata approvata l'istituzione dell'Imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Telesse Terme ed è stato approvato il relativo Regolamento comunale;

Visto che il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

- all'art. 180 comma 3, testualmente recita: *"All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della*

dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;

- all'art. 180 comma 4, testualmente recita "All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 196, le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";

Preso atto che

- ✓ la sopracitata normativa modifica profondamente il ruolo del gestore delle strutture recettive non più qualificabile meramente come agente contabile, secondo la vigente normativa, bensì come sostituto o responsabile di imposta, suscettibile di sanzioni per omesso pagamento della stessa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997;
- ✓ dette modifiche comportano la necessaria modifica dei regolamenti comunali vigenti;
- ✓ con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 19.04.2021, precedentemente adottata nella medesima seduta odierna e dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile, l'Amministrazione comunale ha deciso di quantificare in misura pari a zero l'Imposta di soggiorno per tutte le strutture alberghiere e non alberghiere per l'anno 2021;

Considerato che:

- con deliberazione Commissariale adottata con i poteri del Consiglio comunale n. 15 del 28.07.2020 è stata stabilita la sospensione del regolamento comunale sull'Imposta di soggiorno, in attesa di approvare un nuovo regolamento comunale aggiornato con le nuove disposizioni normative in materia dettate dal Decreto legge n. 34/2020;
- a tutt'oggi tale adeguamento non si è ancora perfezionato;
- alla luce di quanto sopra evidenziato, sia opportuno, nelle more dell'adeguamento del Regolamento comunale sull'Imposta di soggiorno alle nuove disposizioni normative precedentemente richiamate, confermare la sospensione delle disposizioni del Regolamento comunale sull'Imposta di soggiorno, onde evitare qualunque aggravio burocratico a carico dei gestori delle strutture ricettive;

Richiamata la delibera di Giunta municipale n. 79 del 19.04.2021, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto di proporre al Consiglio comunale di confermare la temporanea sospensione del Regolamento comunale sull'Imposta di soggiorno approvato con delibera di Consiglio comunale n. 53 del 18.12.2014;

Preso atto che la competente Commissione consiliare per le Politiche Economiche e i Servizi Comunali nella seduta del 28.04.2021 ha espresso parere favorevole;

Ritenuto, pertanto, di confermare la sospensione del Regolamento comunale sull'Imposta di soggiorno, in attesa di approvare un nuovo Regolamento comunale che sia aggiornato con le nuove disposizioni di legge in materia dettate dal D.L. n. 34/2020, e ss.mm.ii.;



reso atto del parere favorevole rilasciato dall'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, reso con nota del 21.04.2021, acquisita da questo Ente al proprio protocollo interno al n. 6073 del 21.04.2021;

Rilevato che, in relazione al presente provvedimento e ai fini della formulazione dei prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui al combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, i Responsabili delle Aree competenti hanno verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione, anche potenziale, di conflitto di interesse sia di diritto che di fatto;

Atteso che le motivazioni espresse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Acquisiti preliminarmente con riferimento alla proposta della presente deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Vigilanza Comandante Pasquale Mario DI MEZZA e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Maria Libera VEGLIANTE, resi ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

PROPONE

1. **di recepire** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di confermare** la sospensione del Regolamento comunale sull'Imposta di soggiorno approvato con delibera di Consiglio comunale n. 53 del 18.12.2014, già precedentemente disposta con deliberazione Commissariale adottata con i poteri del Consiglio comunale n. 15 del 28.07.2020, in attesa di approvare un nuovo regolamento comunale che sia aggiornato con le nuove disposizioni di legge in materia dettate dal D.L. n. 34/2020, e ss.mm.ii.;
3. **di riservarsi** di approvare nel più breve tempo possibile il nuovo Regolamento comunale sull'Imposta di soggiorno aggiornato con le nuove disposizioni di legge in materia dettate dal D.L. n. 34/2020, e ss.mm.ii.;
4. **di dichiarare**, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme e nei modi di legge, l'atto deliberativo immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

Il Sindaco
(Giovanni Caporaso)

CITTÀ DI TELESE TERME

PARERI

(d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, art. 49)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:


"Conferma della sospensione del Regolamento comunale sull'Imposta di soggiorno".

- È regolare sotto il profilo tecnico.
 Non è regolare sotto il profilo tecnico.

Li 21.06.2021

Il Responsabile dell'Area Vigilanza


(Pasquale Di Mezza)




Parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

- È regolare sotto il profilo contabile.
 Non è regolare sotto il profilo contabile.
 Ai sensi dell'art. 49 – comma 1° – del d.lgs. 267/2000 non viene richiesto il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Li 21/6/2021



Responsabile del Servizio Finanziario
(Maria Libera Vegliante)





COMUNE DI TELESE TERME

IL REVISORE UNICO

VERBALE n. 08/2021 - *Parere sulla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente ad oggetto "Conferma della sospensione del Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno"*.

Il Revisore Unico,

- ricevuta in data 21/04/2021, a mezzo mail, la proposta in oggetto;
- visto le norme di riferimento richiamate nella stessa, che qui s'intendono integralmente riportate;
- tenuto conto che l'art. 239 del Tuel, comma 1 lettera b) punto 7, richiede il parere obbligatorio dell'organo di revisione sulle "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";
- considerato che:
 - l'Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18/12/2014, ha approvato l'istituzione dell'imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Telese Terme, unitamente al relativo Regolamento;
 - che le disposizioni successivamente intervenute in materia con l'art. 180 comma 3 del D.L. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, hanno radicalmente inciso sull'impianto normativo richiedendo conseguentemente un necessario adeguamento della normativa interna;
 - che, nelle more, con deliberazione Commissariale n. 15 del 28/07/2020, è stata disposta la sospensione di tale disciplina per l'esercizio 2020;
- rilevato che, ad oggi, perdurando tale stato di disallineamento del Regolamento dell'imposta in questione con le norme nazionali, con deliberazione n. 53 del 19/04/2021, la G.C. ha inteso riconfermarne la temporanea sospensione anche per l'esercizio in corso;

- preso atto dei pareri favorevoli di *regolarità tecnica* del responsabile di servizio interessato e di *regolarità contabile* della responsabile dell'area economico-finanziaria e tributi, resi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

esprime parere favorevole

sulla proposta in oggetto.

L'organo di revisione, tuttavia, atteso che, se da un lato, la disapplicazione temporanea del Regolamento, oltre ad evitare adempimenti burocratici a carico dei gestori delle strutture ricettive, può rappresentare oggettivamente anche un efficace incentivo per favorire l'auspicata ripresa del settore turistico, dall'altro, risulta altrettanto evidente che, allorquando le misure di sostegno statali in materia non saranno replicate, l'Ente dovrà essere in grado e pronto a reperire autonomamente le risorse, nell'ottica di salvaguardia degli equilibri finanziari,

invita

ad un sollecito adeguamento della normativa interna, alla luce delle sopra richiamate modificazioni introdotte dal legislatore nazionale.

Telese Terme, 21/04/2021

Il Revisore Unico
(dott. Filippo Belgiglio)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano in qualità di
PRESIDENTE F.F.
f.to (Vincenzo Fuschini)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Renato Iadanza)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

addì

11 GIU. 2021



Il Segretario Generale
(Dott. Renato Iadanza)

Renato Iadanza

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del TUEL (d.lgs. 267/2000).

Lì

11 GIU. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Renato Iadanza)

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto *Segretario Generale*, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, perché:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. 267/2000);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000);

11 GIU. 2021

Lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Renato Iadanza)